



Studio Legale Avvocato Alessandro Simeone

Viale Bianca Maria 33, 20122 - Milano

tel.: 02.78.62.37.52; Fax: 02.78.62.37.56

avalessandrosimeone@milano.pecavvocati.it

SENATO DELLA REPUBBLICA: OSSERVAZIONI AI DDL 735-768-118-45

INTRODUZIONE

I 4 DDL all'esame della Commissione si prefiggono di dare effettiva attuazione al diritto del minore alla bigenitorialità; si prefiggono l'obiettivo di eliminare quelle che sono interpretate come "storture applicative" dei principi introdotti nel nostro ordinamento dalla L. 54/06.

Ancorché i dati utilizzati nelle relazioni illustrative del DDL n. 735 e del DDL 45 **possano fuorviare** (vedi analisi tecnica), non può negarsi che alcune norme previste dalla L. 54/06 siano state applicate in maniera **non omogenea** sul territorio nazionale (tempi di permanenza), mentre altre **non siano state applicate del tutto** (assegnazione della casa e mantenimento diretto); d'altro canto, poi, l'Italia è stata condannata dalla Corte EDU per non essere stata in grado di dare effettività al diritto di visita e al diritto del minore alla bigenitorialità (*ex plurimis*, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Giorgioni c. Italia*, 15 settembre 2016).

Purtuttavia non pare che le soluzioni proposte dal DDL 735 possano risolvere le problematiche rilevate, giacché dirette a sostituire gli attuali automatismi applicativi con automatismi legislativi, alcuni dei quali presentano profili di **incostituzionalità**.

Le proposte di riforma si propongono altresì di promuovere **la mediazione familiare**, prezioso istituto di derivazione anglosassone che sta trovando terreno fertile anche nel nostro Paese; tuttavia, mentre il DDL 735 e, in parte, il DDL 45 prevedono che la mediazione familiare **sia obbligatoria**; il DDL 768 e il DDL 118, invece, ne mantengono intatta la caratteristica di volontarietà, in linea con quanto previsto dalla letteratura scientifica.

Qui di seguito si indicano, per sommi capi, le criticità rilevabili dalla lettura degli articolati normativi, fornendo spunti per una loro revisione che permetta l'introduzione di un sistema complessivo "**a misura di figlio**", tale da rispettare anche i principi di recente codificati dalla "Carta dei diritti del figlio nella separazione dei genitori" elaborata dall'Autorità Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

* . * . *

OSSERVAZIONE DI INSIEME

I 4 DDL dimostrano da un lato l'accresciuta sensibilità del Legislatore per il diritto delle relazioni familiari ma, dall'altro, scontano una mancata visione d'insieme, con il conseguente rischio di proseguire nella promulgazione di una legislazione "*patchwork*" che, lungi dal risolvere i problemi e fornire al cittadino una pronta risposta all'interno di un quadro di riferimento ben delineato, aumentano il rischio di confusione.

I mutamenti sociali intervenuti dal 1975 (anno dell'ultima grande riforma globale del diritto di famiglia) a oggi, dunque, impongono un intervento coordinato e **complessivo** nel settore del diritto delle relazioni familiari, con conseguente abbandono di una tecnica legislativa emergenziale. Solo una riforma globale, pensata e ponderata, che abbia al centro il **Giudice della Famiglia** e l'**Avvocato specializzato** può aiutare ciascuna famiglia a trovare una soluzione per i nuovi equilibri familiari che nascono dopo la rottura del rapporto di coppia.

..*

MEDIAZIONE FAMILIARE

Si prevede l'introduzione della mediazione familiare obbligatoria, come condizione di procedibilità della domanda (DDL 735) o per la trattazione del ricorso (DDL 45); secondo il DDL 735 il mediatore avrà anche l'obbligo di suggerire alle parti di rivolgersi a centri specializzati nella consulenza matrimoniale **per NON separarsi oppure per NON divorziare**. Il DDL 45, poi, impone alle parti di concludere un "percorso" diretto a "un effettivo e concreto tentativo di riconciliazione" con conseguente "presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione".

La previsione: *a)* nega in radice la stessa natura della mediazione familiare che, come invece indicato nel DDL 786 e nel DDL 768, **deve essere volontaria** per poter funzionare: conseguentemente è in contrasto con la Raccomandazione 98 del Consiglio d'Europa; *b)* impone la mediazione anche nei **casì di violenza o abuso**, in violazione della **Convenzione di Istanbul**; *c)* rende più difficile l'esercizio del diritto di separarsi anche mediante un **vertiginoso aumento dei costi** (almeno 1.000,00 euro in più) a carico del cittadino.

La mediazione, dunque, deve continuare a essere **volontaria** e il ruolo del mediatore deve essere disciplinato. Si suggerisce, dunque di sostituire le norme del DDL 735 con quelle del DDL 118 e del DDL 768 con le seguenti precisazioni: salvi i casi di urgenza, o di grave pregiudizio per una delle parti o per la prole, anche se maggiorenne, ciascuna parte, prima dell'emanazione dei provvedimenti provvisori, invita l'altra, a mezzo di raccomandata a/r a rivolgersi a un organismo di mediazione familiare che fissa, entro 30 giorni dalla richiesta il primo incontro, gratuito, in cui sono fornite alle parti le informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e, se vi è interesse, per avviarlo. Ciascuna delle parti ha il diritto, da esercitarsi in forma anonima, di rifiutare il percorso o di interromperlo in qualunque momento, comunicandolo al mediatore familiare; è fatto divieto alle parti, agli avvocati e al mediatore familiare di comunicare a chicchessia il nominativo di colui che abbia rifiutato (o interrotto) il percorso.

..*

COORDINATORE GENITORIALE

Il DDL 735 formalizza il ruolo del coordinatore genitoriale.

L'articolato dovrebbe essere emendato: *a)* prevedendo uno specifico **obbligo formativo per i coordinatori genitoriali**; *b)* estendendo il ricorso alla coordinazione genitoriale a tutte le ipotesi di conflitto familiare e non solo a quelle relative al piano genitoriale; *c)* prevedendo che, anche dopo la chiusura del giudizio, il coordinatore genitoriale **possa rivolgersi all'Autorità Giudiziaria**; *d)* meglio chiarendo i confini del mandato al coordinatore.

..*

AFFIDAMENTO CONDIVISO, TEMPI DI PERMANENZA

Il DDL 735 prevede che il bambino debba **sempre** stare con ciascuno dei genitori secondo **tempi paritetici** (15/15) o, comunque sia, per almeno 12 giorni al mese, tranne in 5 specifiche e tassative ipotesi (violenza, abuso sessuale, trascuratezza, indisponibilità di un genitore, inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore).

La previsione di un modello unico per tutti i figli di genitori separati:

a) trasforma il diritto del figlio alla bigenitorialità **in dovere** e, conseguentemente, il minore da soggetto di diritti a **oggetto di diritti** dei genitori;

b) è **incostituzionale** nella parte in cui non tiene conto del concreto interesse del minore, che secondo numerose sentenze della Corte Costituzionale, deve **valutarsi caso per caso** (Corte Cost. 272/17, nonché 7/13; 31/2012; 283/99; 303/96; 148/92; 11/1981);

c) **viola la Convenzione di New York, la Convenzione Europea relativa all'esercizio dei diritti del minore e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;**

d) si pone **al di fuori** di ogni prospettiva di Diritto Europeo;

e) **non tiene conto delle concrete esigenze del minore** (basti pensare ai neonati o ai bambini in tenera età, oppure ai figli di genitori che abitano molto distanti tra di loro).

Viceversa, dovrebbe dunque essere introdotto un modello in base al quale:

1) ogni provvedimento del Giudice deve essere **analiticamente motivato**, tenendo conto del concreto interesse del minore, da valutarsi nel singolo caso di specie;

2) deve individuarsi una soluzione per regolamentare i tempi di permanenza del minore nel periodo intercorrente tra la fine della convivenza e il provvedimento, ancorché provvisorio, del Giudice. Si tratta, come noto, del periodo più delicato della vita della famiglia separata, in cui l'assenza di regole precise si ripercuote sempre negativamente sul minore;

3) il Giudice, con provvedimento analiticamente motivato (per evitare automatismi o soluzioni stereotipate) regola i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori in modo da garantire una frequentazione **equilibrata**, anche sotto il profilo quantitativo, con ciascuno di essi tenendo conto: *i)* dell'attuale situazione e delle abitudini del minore; *ii)* dell'evoluzione del minore, secondo un giudizio di carattere prognostico; *iii)* dei tempi che ciascuno dei genitori ha a disposizione per assolvere direttamente ai compiti di cura del minore; *iv)* delle diverse organizzazioni domestiche di ciascuno dei genitori a seguito della rottura del rapporto di coppia; *v)* della capacità di ciascuno di essi di garantire l'accesso all'altro (come previsto dal DDL 768);

4) Sia limitato il potere del Giudice di ricorrere Consulenze Tecniche d'Ufficio o alle indagini dei Servizi Sociali; attualmente la prassi prevede che agli uni e agli altri siano attribuiti poteri che possono sfociare nell'arbitrio, cui i genitori non hanno mai nulla da opporre, con irrimediabile lesione del diritto di difesa e, soprattutto, del diritto

del minore; dovrà altresì prevedersi l'assoluta **incompatibilità tra il ruolo del CTU e il ruolo del CTP.**

..*

INTERVENTO DEGLI ASCENDENTI

Il DDL 735 prevede che gli ascendenti possano intervenire nel giudizio tra i genitori per far valer il loro diritto ad aver rapporti con il minore.

La previsione **moltiplica le ipotesi di conflitto con la moltiplicazione dei soggetti** processuali coinvolti e determina, conseguentemente, un notevole aggravio del carico processuale. Dovrebbe essere **sostituita**, da un lato, con quanto previsto dall'art. 1 del DDL 768 e, dall'altro, con l'obbligo di ciascun genitore di garantire, nei tempi di propria pertinenza, il diritto del minore a mantenere i rapporti con i parenti del proprio ramo parentale.

..*

DOPPIA DOMICILIAZIONE

Si tratta di una modifica diretta a dare effettività al diritto alla bigenitorialità. Il principio dovrebbe essere rafforzato e "attualizzato" (considerato che molte comunicazioni oggi sono immateriali) prevedendo che i figli **siano "domiciliati" presso entrambi i genitori**, senza alcun riferimento alle loro abitazioni. Considerato che ancora oggi la P.A. non tiene conto in alcun modo della regola dell'affidamento condiviso (p.e.: l'iscrizione scolastica sul portale del MIUR viene fatta da uno solo dei genitori), sarebbe opportuno introdurre un preciso obbligo in tale senso.

..*

IL PIANO GENITORIALE

L'obbligo dei genitori di sottoporre, anche in caso di accordo, al Giudice le modalità con cui intendono educare i loro figli:

a) costituisce **un'inammissibile ingerenza dello Stato nella vita privata dei cittadini** e viola l'art. 8 Cedu;

b) **presenta un probabile profilo di incostituzionalità** per disparità di trattamento tra figli di genitori separati e figli di genitori conviventi: i secondi infatti mantengono intatto il diritto (art. 315 c.c.) di essere educati, istruiti e mantenuti tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità naturali e aspirazioni; i primi, invece dovrebbero essere educati tenendo conto **di un regolamento fisso e rigido che non tiene conto delle evoluzioni connesse alla loro crescita e al loro sviluppo**; è infatti evidente che le abitudini di un figlio (così come i luoghi abitualmente frequentati dai figli o le attività extrascolastiche o, ancora, le vacanze) sono destinate a mutare con il crescere dell'età e non possono essere imbrigliate in un documento **che è l'esatta negazione dei diritti del minore sanciti nell'art. 30 Cost., nonché nella Carta AGIA**;

c) potrebbe essere produttiva di nuovi e ulteriori conflitti tra le parti, **portate a "litigare"** anche per la formazione e la modificazione del piano genitoriale.

Il ricorso al piano genitoriale dovrebbe essere **eliminato**.

..*

IL MANTENIMENTO DIRETTO

Il mantenimento diretto:

a) non è previsto negli ordinamenti vicini al nostro, neppure in quelli (p.e. California) indicati nella Relazione illustrativa;

b) è l'**esatta negazione del principio di bigenitorialità**: prevedendo il mantenimento direttosi attribuisce, di fatto, il potere decisionale al genitore maggiormente abbiente;

c) non tiene conto delle peculiarità del nostro sistema giudiziario: in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento diretto, il genitore non inadempiente dovrebbe (se possibile) anticipare la spesa, poi agire con un decreto ingiuntivo (oltretutto opponibile con apertura del procedimento ordinario) e poi, nel caso e ove possibile, ottenere quanto semmai anticipato in nome e per conto del genitore inadempiente; contemporaneamente dovrebbe agire per la modifica delle condizioni, chiedendo il passaggio al regime dell'assegno "*perequativo provvisorio*". In quel lasso di tempo non è dato sapere chi debba mantenere il minore, anche in considerazione dell'eliminazione del "*deterrente*" penale (art. 570-*bis* c.p.);

d) **determinerà un'esplosione del conflitto giudiziario satellitare**: la conflittualità si sposterebbe dal giudizio principale (la separazione o il divorzio) alle cause di recupero del credito (procedimenti monitori, opposizioni, procedimenti esecutivi, etc.).

Si suggerisce l'introduzione di un modello che preveda:

1) il diritto del figlio, dopo la separazione, di godere di **contesti omogenei** presso ciascuno dei genitori; in questo modo saranno eliminate quelle situazioni in cui un genitore (spesso il padre) è privato dei mezzi per poter offrire al figlio un habitat confortevole; per effetto della separazione si deve provvedere alla riallocazione delle risorse, ma non a individuare un genitore di serie A (che ha denaro e casa) e genitore di Serie B (senza casa e senza mezzi);

2) che con decreto, da emanarsi ogni 36 mesi, il Ministero di Giustizia individui: *i)* le c.d. spese non preventivabili (mediche, scolastiche, sportive) codificando in maniera unitaria i **vari Protocolli introdotti in numerosi Tribunali**; *ii)* le modalità con cui i genitori debbano concordare le spese non preventivabili, privilegiando il meccanismo del silenzio assenso;

3) l'obbligo di un genitore di versare all'altro un assegno mensile, **solo ove ciò sia necessario** per permettere al figlio di godere di contesti di vita omogenei presso ciascuno di essi; l'assegno è calcolato tenendo conto delle capacità economiche e delle capacità, anche potenziali, di lavoro dei genitori, delle abitudini, del tenore di vita e delle esigenze dei figli, del valore dell'assegnazione della casa familiare.

..*

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

La soluzione prevista dal DDL 768 ("*Il Giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che*" l'affidamento a quel genitore crei "*pregiudizio al figlio*") è preferibile rispetto a quella del DDL 735, giacché subordinare l'affidamento esclusivo solo a 5 ipotesi tassative è limitativo: rimangono fuori ad esempio tutti i casi di patologia psichiatrica di un genitore, nonché quelle di dipendenza da alcol o droga; viceversa pare eccessivo il ricorso all'affidamento esclusivo per ragioni economiche (deroga n. 5).

Non è poi accettabile la previsione che, anche nel caso di affidamento esclusivo (e dunque anche nelle ipotesi di violenza), il Giudice debba comunque prevedere "*tempi adeguati di permanenza*" anche **ove ciò sia di pregiudizio al minore**.

La definizione di **responsabilità genitoriale** prevista nel DDL 768, così come la previsione secondo cui, in caso di affidamento esclusivo, tutte le **decisioni sono**

assunte dal genitore affidatario (dovrebbe essere esclusa la decisione sulla residenza) dovranno essere recepite nel provvedimento.

..*

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

L'eliminazione dell'assegnazione della casa familiare, come regola inderogabile, si pone in contrasto **con l'interesse del minore** e con il suo diritto alla bigenitorialità che sarebbe violato tutte le volte in cui uno dei due genitori non ha mezzi per potersi procurare un'abitazione.

Si tratta poi, come per la regolamentazione dei tempi di permanenza, di una previsione "stereotipata" (dovrebbe, ad esempio, applicarsi anche alle ipotesi di violenza o abuso in danno del figlio o del genitore privo di mezzi di sostentamento) che non tiene conto del **concreto interesse** del minore che deve essere valutato caso per caso. Sarebbe dunque incostituzionale (vedi sopra).

L'obbligo di pagamento dell'indennità di occupazione (per le ipotesi di comproprietà) aumenterebbe i tempi del giudizio e renderebbe più difficile il raggiungimento di accordi.

Fermo quanto sopra indicato, non si può però sottacere che, in alcune decisioni il Giudice, applicando un automatismo abbia disposto l'assegnazione della casa ancorché la stessa non corrispondesse all'interesse del minore (p.e. nelle ipotesi di sovradimensionamento dell'immobile, piuttosto che nelle ipotesi in cui la casa familiare è gravata da onerosi mutui). Il DDL attuale, tuttavia, propone di sostituire al dannoso automatismo attuale un altro automatismo, altrettanto dannoso e sicuramente pregiudizievole dell'interesse dei figli.

Si ritiene che la norma (attuale) dovrebbe essere modificata nel senso di prevedere che il Giudice debba assumere tutti i provvedimenti necessari **a garantire al minore la disponibilità di soluzioni abitative idonee presso ciascuno dei genitori**. A tal fine può anche assegnare il godimento della casa familiare a favore del genitore che non sia titolare di alcun diritto reale o personale su di esso. Il Giudice è obbligato a tenere conto del valore dell'assegnazione della casa familiare nell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 337-ter c.c.

..*

FIGLI MAGGIORENNI

Il DDL 735 e, in parte, il DDL 768 prevedono che, al compimento del diciottesimo anno di età, il figlio sia l'unico legittimato a richiedere il mantenimento ai genitori e che, a tal fine, possa intervenire in giudizio. Prevedono altresì che l'obbligo di mantenimento cessi al compimento del venticinquesimo anno di età .

Il sistema suggerito (dal DDL 735):

a) obbliga il figlio a far causa al genitore per ottenere un assegno determinando **un aumento del contenzioso** e anche dei costi a carico dello Stato (giacché il figlio non economicamente autosufficiente necessariamente dovrà fruire del patrocinio a spese dello Stato);

b) non tiene conto della necessità di proteggere il soggetto non solo economicamente, ma anche psicologicamente più debole;

c) **non chiarisce lo strumento processuale** che i figli dovrebbero utilizzare, con la conseguenza di dover optare per il rito ordinario monocratico con tutte le conseguenze sulle tempistiche, necessariamente lunghe;

d) è **palesamente incostituzionale** nella parte in cui (comma 3) fissa il limite dei 25 anni per il mantenimento del figlio, giacché determina un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai figli di genitori non separati, che manterrebbero intatto il diritto di essere mantenuti anche oltre il limite temporale fissato per i figli di genitori separati.

L'attuale norma dovrebbe, dunque essere mantenuta ed essere integrata mediante:

1) La previsione che il figlio maggiorenne possa esercitare il diritto di cui al comma 1 intervenendo nel giudizio pendente tra i genitori (che avranno l'onere di comunicare al figlio la pendenza del giudizio), oppure, in caso contrario, con le forme di cui all'art. 316-*bis* c.c.;

2) introducendo un comma 5 all'art 315 c.c., che stabilisca che il dovere di mantenimento cessi allorquando il figlio, economicamente non autosufficiente, non dimostri che lo stato di disoccupazione o lo scarso rendimento scolastico sono dovuti a causa allo stesso non imputabile.

..*

COMPORAMENTI ALIENANTI, ALLONTAMENTO DEL GENITORE E COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DEL MINORE

Il DDL 735 prevede che tutte le volte in cui il figlio rifiuti di vedere il genitore o un parente, il Giudice **possa allontanarlo dal genitore "non rifiutato" oppure collocarlo presso una comunità per essere sottoposto a un piano di recupero**. Tutto ciò indipendentemente dalle regioni del "rifiuto" e dai comportamenti di entrambi i genitori.

La proposta modifica:

a) stabilisce che il figlio non ha il diritto alla bigenitorialità ma **ha il dovere** di stare con entrambi i genitori;

b) rende il c.d. diritto relazionale del genitore superiore **al diritto all'incolumità personale** del figlio;

c) obbliga il figlio che ha subito violenza (diretta o assistita) ad avere rapporti con il genitore abusante, **pena il collocamento in comunità, dove può essere sottoposto a idonei trattamenti rieducativi;**

d) sposa aprioristicamente **le teorie di alcuni neuropsichiatri devoti** alla causa della PAS che invece, come tale, è considerata inesistente dalla comunità scientifica;

e) **viola la Convenzione di Istanbul, la Convenzione di New York, la Carta AGIA, la Cedu;**

f) non tiene conto che in alcune ipotesi il minore possa manifestare rifiuto nei confronti di un genitore o di un parente, **per motivi indipendenti dalla volontà dell'altro genitore ma per comportamenti imputabili al genitore "rifiutato"**.

La modifica proposta dunque dovrebbe essere **respinta**. Viceversa, dovrebbero essere incentivati gli strumenti di promozione della bigenitorialità, mediante iniziative di carattere pubblico. Il problema della rottura dei rapporti tra genitori e figli non può risolversi mediante **"imprigionamenti"** dei figli o improbabili campi di rieducazione.

Gli strumenti processuali per prevenire eventuali comportamenti alienanti già esistono (art. 709 *ter* c.p.c. e art. 614-*bis* c.p.c.); se ne dovrebbe promuovere meglio l'applicazione, anche attraverso la creazione del Giudice specializzato che ben

saprebbe come e quando utilizzarli per realizzare appieno il superiore interesse del minore.

..*

ELIMINAZIONE DELL'ADDEBITO

Sul punto ci si limita a osservare che l'abrogazione dell'addebito dovrebbe andare di pari passo con la revisione dell'art. 156 c.c. in materia di assegno di mantenimento e dell'art. 548 c.c. (riserva a favore del coniuge separato). La mera eliminazione dell'addebito produrrebbe ingiustizie sostanziali, giacché il coniuge che ha violato ripetutamente i doveri discendenti dal matrimonio **manterrebbe intatto il diritto di essere mantenuto secondo il pregresso tenore di vita** e manterrebbe comunque intatti i diritti successori.

..*

RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI PROVVISORI

Si tratta di modifica assolutamente condivisibile. La giurisprudenza in questi anni si è assestata nel prevedere che il reclamo in Corte d'Appello avverso le ordinanze presidenziali si limiti a un controllo formale e che le ordinanze del Giudice Istruttore non siano reclamabili. Si tratta di due orientamenti che tradiscono lo spirito dell'art. 708, comma 4, c.p.c.

Onde evitare che anche eventuali modifiche sul punto siano mortificate dall'interpretazione giurisprudenziale, sembra preferibile accogliere parzialmente l'impostazione del **DDL 768**, che prevede, nei confronti dei provvedimenti del Giudice istruttore, l'applicazione del reclamo cautelare ex art. 669-terdecies. Il reclamo dovrà essere esteso anche ai provvedimenti provvisori emessi nei giudizi che riguardano i figli nati da coppie non coniugate.

..*

ELIMINAZIONE ART. 570 BIS C.P.

L'art. 570-bis c.p. incrimina chi non provvede al pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge (separato o divorziato) o per il figlio (se nato all'interno del matrimonio), così come fissato in un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

L'abrogazione rischia di creare un vulnus nella tutela del diritto al mantenimento dei figli minori (diritto di rango costituzionale); il presidio penale dovrebbe essere reso ancora più saldo ove si insista con l'introduzione del mantenimento diretto: togliere in un solo colpo la tutela esecutiva (v. sopra) e anche la tutela penale significa legittimare il mancato assolvimento di un dovere fondamentale. Non è comprensibile la *ratio* che presiede l'abrogazione dell'articolo anche nella parte che riguarda l'assegno per il coniuge separato o divorziato.

..*

MODIFICHE ALL'ART. 388 C.P.

L'art. 3 del DDL 45 prevede la pena accessoria della "*perdita della potestà genitoriale*" come pena accessoria per il reato di calunnia commesso da un genitore nei confronti dell'altro.

Sul punto si osserva che:

a) la potestà genitoriale non esiste più dal 2012, ed è sostituita (vedi la definizione del DDL 768) dalla responsabilità genitoriale;

b) si tratta di pena accessoria che colpisce non l'autore del reato ma i suoi figli, che verrebbero privati automaticamente di un genitore, in spregio al principio di bigenitorialità di cui, peraltro, il DDL assume di farsi promotore.

La modifica richiesta dovrà essere respinta.

..*

MODIFICHE ALL'ART. 572 C.P.

L'art. 5 del DDL 45 prevede che il reato di maltrattamenti sia configurato solo nell'ipotesi di condotte "*sistematiche*" e solo nei confronti di componenti della "famiglia"; riduce i minimi e massimi di pena e introduce la possibilità, nei casi meno gravi, di sostituire la reclusione con i lavori socialmente utili.

Le modifiche **non paiono accettabili**, giacché:

a) la previsione della sistematicità della condotta, unitamente alla riduzione delle pene e all'introduzione delle sanzioni alternative, riduce la possibilità di un efficace contrasto del fenomeno delle violenze intrafamiliari che, ancora oggi, destano notevole allarme sociale;

b) il riferimento ai membri della "*famiglia*" potrebbe determinare l'esclusione dalla tutela penale dei conviventi (nonostante l'intervento della L. 76/16) e annullando, per il reato *de quo*, l'art. 574-ter c.p.; renderebbe difficoltosa la configurabilità della fattispecie criminosa nell'ipotesi di unione civile tra persone dello stesso sesso.

Roma, 23 ottobre 2018

Avvocato Alessandro Simeone